



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

Milano, 04.04.2019

Spett.le
XXXXXXXXXXXX
Via XXXXXX
XXXXXXXXXXXX

PARERE: LA NATURA DEL CREDITO DI BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIO CREDITO CENTRALE – IL RICALCOLO PER IL PIANO CONCORDATARIO E LA SUA ESCLUSIONE DAI CREDITI RUBRICABILI E LIQUIDABILI ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE.

Il **Mediocredito Centrale** è un’istituzione finanziaria con socio unico Invitalia Spa, che ha la missione di concorrere allo sviluppo del sistema economico ed in virtù della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge l’attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 per garantire i crediti concessi dagli Istituti di Credito a favore delle Piccole e Medie Imprese.

Nell’ambito della summenzionata attività il Comitato di Gestione del Fondo ammetteva con delibera la “**NOME ASSISTITA**”. (per brevità di seguito “**NOME ASSISTITA**”) all’intervento agevolativo relativo all’operazione per cui è causa e ciò in seguito alla:

- 1) presentazione della domanda della ricorrente di ammissione al Fondo di Garanzia L.662/96;
- 2) attività istruttoria e alla Delibera del Comitato de Gestione del Fondo di ammissione dell’intervento agevolativo;

Alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, Banco Desio (poi 2Worlds S.r.l. a seguito di intervenuta cessione di credito) in qualità di “Banca Finanziatrice” concedeva alla “**NOME ASSISTITA**” (già VT Telematica), il finanziamento che era stato subordinato all’ottenimento da parte dell’impresa beneficiaria della garanzia del Fondo ex L. 662/96.

Le risorse del Fondo sono finalizzate agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e la “**NOME ASSISTITA**” (già VT Telematica) beneficiava giusta delibera del Comitato per il Fondo di garanzia per le piccole e medie



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

imprese ex L. 662/96 dell'erogazione del finanziamento chirografario operazione n. 387820 con garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI, sino al 80% dell'insolvenza del capitale garantito ovvero Euro 334.761,22 (comprese spese).

La garanzia prestata dall'MCC consente alle Imprese che ne beneficiano, di ottenere sul mercato bancario i finanziamenti necessari per alla propria attività senza ricorrere ad impegni di firma personali, tuttavia nel caso de quo veniva chiesta anche al socio sig. Modesto Volpe la fideiussione personale a copertura (sic!).

Alle scadenze pattuite l'impresa si rendeva contrattualmente inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto finanziamento, non avendo rimborsato il finanziamento.

A fronte dell'escussione della garanzia "a prima richiesta" del Fondo ex L. 662/96 da parte della Banca finanziatrice: il Comitato di Gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 deliberava la liquidazione della perdita pari ad Euro 334.761,22, detto importo veniva successivamente erogato da MCC a 2 Worlds s.r.l. (divenuto nel frattempo veicolo cartolarizzante e cessionario di Banco Desio) ed MCC acquisiva il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, Art. 2 Comma 4 del DM 20.6.2005 del Ministero delle Attività Produttive che recita "Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.... omissis ... In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.

Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce infatti il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".

Nell'ambito della procedura concordataria, l' MCC, attraverso la comunicazione sul cassetto fiscale della "NOME ASSISTITA", ha precisato il proprio credito attraverso la formalizzazione dello stesso mediante iscrizione a ruolo esattoriale, come per legge.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

Ai sensi della normativa speciale dettata in materia di interventi di sostegno pubblico, il credito di rivalsa dell'MCC (ovvero le somme erogate) è stato oggetto di iscrizione a ruolo esattoriale straordinario da parte di MCC attesa la natura pubblicistica del credito - in base al combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, dell' art. 33 del D.Lgs. 112/99 rubricato "Insinuazione del credito" e dell'art. l'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con modificazione nella Legge 33/2015.

In particolare l'art. 33 del D.Lgs. 112/1999 rubricato "Insinuazione del credito" dispone " Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'Ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il Concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.

L'iscrizione a ruolo esattoriale straordinario, effettuata in forza dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98, e di tutta la normativa speciale sopra richiamata dettata in materia di interventi pubblici erogati in favore delle Imprese beneficiarie, come nel caso di specie, e quindi la successiva notifica della cartella esattoriale, ai sensi della specifica disciplina normativa di settore, sono finalizzate all'insinuazione del credito da parte di ADERISC (nell'interesse dell'Ente creditore in qualità di Gestore del Fondo ex L. 662/96).

Si precisa che le somme restituite, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 123/98.

Gli interventi concessi ai sensi della L. 662/96 (prestazione in garanzia del Fondo Pubblico ex L.662/96), attesa la natura pubblicistica del credito concesso dalla P.A. (tramite BDM-MCC), rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 123/98 che detta i principi generali in materia di interventi pubblici applicabili, come tali, a tutte le forme di intervento pubblico per il sostegno delle attività produttive anche nell'ipotesi di prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI ex art. 2 coma 100, L. 662/96.

Gli artt. 1, comma 1, e 9 comma 5 del suddetto D. Lgs. N. 123/1998, testualmente recitano:



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

(Art. 1) “Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i CONTRIBUTI, le AGEVOLAZIONI, le SOVVENZIONI E I BENEFICI DI QUALSIASI GENERE, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”.

Tra gli interventi previsti dall’art. 1 rientrano - come specificato dall’art. 7 comma 1 dello stesso D.Lgs. 123/98, secondo cui “I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale (...) concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato” anche la concessione in garanzia di cui alla Legge 662/96 erogati a valere sul fondo pubblico di cui alla Legge 662/96 .

Si rileva pertanto che la disciplina dettata dall’art. 9 del D.Lgs. 123/98 è applicabile anche nelle ipotesi di prestazione di garanzia ex L. 662/96 perché essa è una delle forme di sostegno pubblico cui è associato il privilegio speciale di cui all'art. 9, oltre che l'erogazione di denaro.

Come previsto dal succitato art. 1, poi, tali interventi sono “concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” e Medio Credito Centrale è soggetto terzo che in virtù della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico svolge l’attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 per garantire i crediti concessi dagli Istituti di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese, interventi che rientrano, appunto, tra quelli di sostegno pubblico per lo sviluppo delle Imprese e delle attività produttive.

Il recentissimo Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70) recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ha esplicitamente ribadito all’art. 8-bis, che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. **Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**, e successive modificazioni che così recita: “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”

La normativa succitata non fa altro che confermare quanto disposto dal D.Lgs. 123/98.

Si deduce pertanto che l'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con modificazione nella Legge 33/2015 deve essere letto unitamente a detta normativa (D.lgs. 123/98) che non lascia alcun dubbio in merito alla natura privilegiata del credito del Fondo di Garanzia che è di natura pubblicistica (si tratta di somme appartenenti al Fondo Pubblico istituito ex L. 662/96).

L'introduzione della norma nell'Ordinamento giuridico riguarda il tema dell'applicazione dello ius superveniens di natura sostanziale ai rapporti giuridici non ancora esauriti, come il presente, trattandosi di ammissione al passivo di un credito privilegiato.

L'art. 8 bis del D.L. n. 3/15, convertito con L. 33/2015 è una norma di natura interpretativa dell'art. 2 Comma 100 della Legge 662/96 - disposizione espressa- mente richiamata nel contesto della nuova norma.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

L'intervento agevolativo di cui al Fondo di Garanzia ex L. 662/96 è operativo da quasi venti anni e l'espressa menzione da parte del recentissimo DL 3/2015 convertito nella L. 33/2015 - a distanza di tanti anni - ha evidentemente natura chiarificatrice del regime giuridico applicabile al credito di restituzione dell'agevolazione, una volta liquidata la perdita.

La norma in commento non introduce un nuovo privilegio, che già esiste in forza della disposizione più avanti richiamata dell'art. 9 D.lgs. 123/98, ma ne ribadisce la applicabilità stante il contrasto giurisprudenziale insorto.

Quanto sopra è confermato da ultimo da: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI COMO DEL 28.09.2016 - RG 2495/2016 pubblicata su ilCaso.it e SENTENZA N. 188/2017 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO del 28.01.2017 rese in un casi analoghi, che hanno statuito che:

- i) il credito da restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia gestito da Banca del Mezzogiorno / MCC - quale Gestore del Fondo di garanzia ex L. 662/96 - è assistito dal privilegio generale di cui agli artt. 1 e 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015.**
- ii) La disciplina dettata dall'art. 9 del D.Lgs. 123/98 è applicabile anche alle prestazioni di garanzia ex L. 662/96.**
- iii) L'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella Legge 33/2015 ha natura interpretativa dell'art. 2 Comma 100 lett. a) della L. 662/96.**

La ratio della novella legislativa di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015 è evidentemente finalizzata a dirimere le controversie già sorte in ordine alla natura giuridica del credito del Fondo ex L. 662/96.

Dunque l'art. 8 bis L. 33/2015 chiarisce una volta per tutte che la concessione in garanzia ex Art. L. 662/96 rientra nei benefici/interventi che costituiscono agevolazioni pubbliche, il cui credito di restituzione in caso di revoca/inadempimento del beneficiario gode del trattamento privilegiato già sancito dal D.l.g.s all'art. 9.

La disciplina dettata dall'art. 9 del D.Lgs. 123/98 è infatti applicabile anche nelle ipotesi di prestazione di garanzia ex L. 662/96 perché essa è una delle forme di sostegno pubblico cui è associato il privilegio speciale di cui all'art. 9, oltre che l'erogazione di denaro: non sarebbe congruo negare nella prima ipotesi il titolo di prelazione garantito invece nella seconda fattispecie.

Poiché il beneficio in oggetto rientra tra gli interventi cui fa riferimento il D. Lgs. 123/98, deduciamo che l'intervento agevolativo concesso alla “**NOME ASSISTITA**”, a valere sul Fondo istituito dalla L. 662/96, gode del privilegio generale



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

previsto dalla suddetta normativa, e la natura derogatoria del privilegio in esame rispetto alla par condicio creditorum sancita dall'art. 2741 c.c. è giustificata dal fatto che si tratta di un credito dello Stato, al quale è sotteso un interesse pubblicistico al suo soddisfacimento. Si tratta, dunque, di una scelta economico - politica riservata alla discrezionalità del legislatore, giustificata da un giudizio di meritevolezza del trattamento privilegiato del credito in esame.

La ratio della norma è evidentemente quella della tutela in sede esecutiva dei crediti dello Stato per la restituzione delle risorse pubbliche impiegate.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

Attesa la natura pubblicistica e privilegiata del credito del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 ai sensi della disciplina legislativa sopra richiamata e quindi la doverosità dell'iscrizione a ruolo del credito ai sensi degli artt. 24, comma 33 della L. 449/97, art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, dell'art. 33 del D.Lgs. 112/99 e dell'art. 2 Comma 4 del DM 20.6.2005 e art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, **si può compitamente affermare che il credito del Medio Credito Centrale costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.**

Nella procedura concorsuale che ci occupa definita secondo l'interpretazione fornita dall'Ill.mo Tribunale adito in continuità indiretta, il pagamento del privilegio generale di cui agli artt. 1 e 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015 soggiacerà in termini di pagamento ai dettami di cui all'art 186 bis Legge Fallimentare.

Il privilegio generale di cui agli artt. 1 e 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015 non appartiene alla tipologia di credito di tipo tributario e/o contributivo liquidabile attraverso l'istituto della Transazione Fiscale ex art 182 ter legge fallimentare, sebbene demandato per la sua riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si riepiloga di seguito la tabella relativa al privilegio in esame garantito da Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale calcolato secondo i dati forniti dalla CR della Banca d'Italia, non avendo potuto visionare la documentazione bancaria relativa di nessun Intermediario. Tuttavia considerato lo stretto controllo esercitato dall'MCC in sede di escussione della garanzia si ritiene fermo e corretto l'importo già a ruolo pari ad Euro 334.762,22.

Gli ulteriori importi che verranno tutti rendicontati a fondo rischi della procedura tengono in considerazione un'escussione



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808

prognostica della garanzia nella misura dell'80%, che è la misura massima di legge, a maggior tutela della Massa dei Creditori, tenendo in considerazione che le percentuali di escussione variano dal 50% sino all'80%, facendo degradare il residuo credito a grado chirografario.

Resta inteso che le percentuali come sotto, inserite nella misura massima di privilegio, potranno essere riviste a favore della Società, facendo così decrementare il privilegio pubblico, non appena acquisita la necessaria documentazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Sirtori

Avv. Anna Arduino

Avv. Donato Cancellara

Avv. Claudio Panizza

Avv. Federica Beltrame

Dott.ssa Valentina Paletti

Of counsel

Avv. Luigi Perticaro

Avv. Davide Strusani

www.studiolegaleas.com

info@studiolegaleas.com

Milano – 20124 (MI)

Corso Buenos Aires, 75

Tel. 02.45548621

Fax. 02.49665031

Vimercate – 20871 (MB)

Via Vittorio Emanuele II, 63

Tel. 039.6321587

Fax. 039.2248808